
STATUTO

--- dell'associazione **"TRE ALI - Onlus"** con sede in Messina --

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata: -----

"TRE ALI - Onlus".

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Messina e potrà istituire sedi secondarie e simili su tutto il territorio nazionale. -----

Art. 3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato. -----

TITOLO II

SCOPI

Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro operando a favore delle persone con Trisomia 21 o Sindrome di Down e delle relative famiglie, al fine di migliorarne la qualità della vita. -----

Nell'ambito di cui sopra, l'Associazione si prefigge di: -----

1) tutelare la dignità e i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dall'Unione Europea e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti della persona; -----

2) svolgere ogni attività utile al raggiungimento di un livello di autonomia della persona Down e alla difesa costante di tale livello tramite: -----

- la costituzione di un'equipe che operi nelle strutture dell'Associazione e di consulenti medico-specialisti esterni operanti anche nelle loro sedi (studi medici, ambulatori, reparti ospedalieri specializzati); -----

- la promozione di attività sportive e sociali, a mezzo di convenzioni con palestre, piscine, laboratori teatrali e/o musicali e quant'altro costituirà elemento di promozione umana, sociale e culturale; -----

3) fornire: -----

- informazioni approfondite e aggiornate sulla sindrome di Down a chiunque ne farà richiesta; -----

- sostegno umano e psicologico alle famiglie dei nati e dei neonati; -----


- informazione alle famiglie sulle varie normative relative al settore; -----

4) promuovere e gestire attività di formazione, consulenza, aggiornamento, organizzando congressi, convegni, seminari ed incontri; -----

5) promuovere la raccolta e la sottoscrizione di fondi e la ricerca di finanziamenti per il conseguimento dei fini statutari; -----

6) stimolare iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone adulte o prive di sostegno familiare; -----

7) sollecitare le istituzioni, pubbliche e private, nell'applicazione delle leggi vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio e nella promulgazione di norme; -----



8) promuovere l'integrazione nella scuola, d'ogni ordine e grado, nella formazione professionale, nel lavoro, nel tempo libero ed ogni altra opportunità di partecipazione sociale; --
9) intrattenere contatti con Associazioni, Centri ed Istituzioni che operano nello stesso settore, in campo nazionale ed internazionale; -----

10) stipulare convenzioni o contratti con Enti pubblici o privati; -----

11) istituire e/o gestire servizi, anche ad integrazione delle attività svolte dagli Enti locali o da altre strutture convenzionate con il servizio Sanitario Nazionale, a favore delle persone in stato di disagio e disabilità e delle loro famiglie come, ad esempio, il servizio per consentire la mobilità a favore dei soggetti disabili quale il trasporto urbano ed extraurbano; -----

12) perseguire la formazione, in ambito scolastico, di operatori, insegnanti, docenti e personale specializzato, preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di disagio o disabilità nelle scuole, nonché la gestione, anche in convenzione, di corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo o equipollenti, autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal Ministero delle Università o della Ricerca Scientifica, o da altri enti. -----

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate e da quelle menzionate all'art.10 lett.a) del D. Lgs. 460/97 e successive integrazioni o modifiche, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse. -----

Per il perseguimento dei suoi fini, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili, accedere a contributi ed incentivi dello Stato, della Comunità Europea, della Regione, di Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche nonché alle agevolazioni e benefici previsti dalle leggi vigenti. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **SOCI** -----

Art. 5 - Possono essere Soci tutti coloro che condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione stessa; possono essere Soci anche le persone giuridiche o enti di tipo associativo purchè non aventi scopo di lucro e purchè perseguano i fini di cui al precedente articolo 4. -----

La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. -----

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, in ordine all'ammissione dei soci. -----

Art. 6 - I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'As-



sociazione con la quota di iscrizione e i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. -----

La quota sociale ed il contributo associativo non sono rivalutabili nè trasmissibili nemmeno per successione a causa di morte. -----

Art. 7 - Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e il regolamento. -----

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento ed in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, essa si intenda respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio non è tenuto ad esplicitare i motivi di tale diniego. -----

Art. 8 - I Soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte. -----

Può recedere su domanda il Socio che non intenda continuare a partecipare alle attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della domanda. -----

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio:

- a) che non partecipa alle attività dell'Associazione; -----
- b) che non è in regola con il pagamento delle quote da almeno due anni, restando impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate. -----

Il Socio può essere escluso quando: -----

- a) fomenti dissidi o disordini tra i Soci; -----
- b) svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione, fatta salva l'eventuale attività lavorativa propria del Socio stesso; -----
- c) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto; -----
- d) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni. -----


Art. 9 - I soci che cessino di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione - come pure gli eredi del defunto - non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale né possono chiedere la restituzione dei contributi e delle quote già versate. -----

TITOLO IV -----

PATRIMONIO - ENTRATE - AVANZI DI GESTIONE -----

Art. 10 - L'associazione ricava le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività da: -----

- a) contributi e quote associative dei soci; -----
- b) contributi di privati, associazioni e gruppi, riconosciuti



- e non; -----
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati in via esclusiva al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----
 - d) contributi di persone fisiche o giuridiche straniere o organismi internazionali; -----
 - e) donazioni e lasciti testamentari; -----
 - f) entrate derivanti da occasionali e marginali attività produttive svolte dall'Associazione; utili derivati dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse; -
 - g) ogni altro bene o valore acquisito dall'Associazione in conformità alla Legge o al presente statuto; -----
 - h) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio. -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e, entro il 30 ottobre di ciascun anno, quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, secondo le modalità di cui all'art.19. -----

I bilanci dell'associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione, nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. -----

Art. 11 - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. -----

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Collegio dei Revisori. -----

La struttura dell'associazione è trasparente e democratica e le cariche sono elettive. -----

----- CAPO I -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

Art. 13 - I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno e cioè entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo

ed entro il trenta novembre per l'approvazione del bilancio preventivo. -----

L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando egli lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci. ----
La convocazione si esegue mediante affissione all'albo dell'Associazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima. -----

Art. 14 - Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare su qualsiasi deliberazione, comprese quelle relative alla approvazione ed alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione. -----

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o del suo contributo associativo. -----

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri. ----

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare più di due soci. -----

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci. -----

Art. 16 - L'Assemblea delibera: -----

- sul bilancio consuntivo e preventivo; -----

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; -----

- sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; --


- sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione; -----

- sulle modifiche allo Statuto; -----

- sull'approvazione e sulle modifiche al regolamento dell'associazione; -----

- sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto nel presente statuto; -----

- su tutto quanto ad essa demandato per legge e dal presente



statuto. -----
L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci ed, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. -----
Tuttavia, quando si tratta di deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci presenti. -----

----- **CAPO II** -----

----- **CONSIGLIO DIRETTIVO** -----

Art. 17 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero che potrà anche essere pari e che sceglie tra gli stessi un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente. -----

Art. 19 - Il Tesoriere cura la gestione della cassa, dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo. -----

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. -----

Si riunisce, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo e anche per determinare le quote di iscrizione ed i contributi associativi. -----

Art. 21 - Salvo quanto previsto per l'ammissione dei soci, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale, sottoscritto dal Presidente. -----

Art. 22 - Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio. -----

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, ivi compresa la possibilità di effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari. -----

Esso procede anche alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione, determina le quote associative e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, soggetto all'approvazione dell'assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. - Inoltre, delibera circa la istituzione o risoluzione di rapporti con altre Associazioni o Enti, nel rispetto delle norme statutarie; decide relativamente alla costituzione, all'interno dell'Associazione con rilevanza anche esterna, di "sezioni" e "dipartimenti", ratificando la istituzione, la nomina degli organi, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi. -----

Art. 24 - Il Presidente, ed in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. -----

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. -----

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. -----

Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, ciascuno in via disgiuntiva, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare somme. -----

Art. 25 - Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. -----

I consiglieri così eletti dall'Assemblea cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri. -----

----- CAPO III -----

----- COLLEGIO DEI REVISORI -----

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e due supplenti, da scegliersi tra i soci ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo. I Revisori sono eletti per un triennio e sono rieleggibili. I membri effettivi eleggono uno di loro alla carica di Presidente. -----

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendone all'Assemblea e redigendo una relazione sui bilanci, consuntivo e preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza del patrimonio. A tal fine i membri del Collegio potranno procedere ad atti di ispezione e controllo. -----

Art. 28 - Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte all'anno, non meno di quindici giorni prima delle riunioni dell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Nel caso in cui vengano a manca-

re uno o più membri effettivi, subentrano i supplenti, in ordine di anzianità di età. -----

----- **TITOLO VI** -----

----- **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO** -----

Art. 29 - In ogni caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **RINVIO** -----

Art. 30 - Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme in materia di enti contenute nel primo libro del codice civile. -----

F.to: Paolo Gatto - Angela Pizzimenti - Antonino Minutoli -
Giuseppina Cannizzaro - Francesco De Luca - Vincenzo Gatto -
Salvatore Santoro notaio -----

E' copia conforme all'originale -----

Dal mio studio, 18 aprile 2007

